

N.B. Non tutti gli articoli sono stati riportati.

L'art. 195 comma 2 bis come introdotto dalla Legge 94/2009, in vigore dall'8 agosto 2009, prevede l'aumento della sanzione di un terzo per tutte le violazioni previste dagli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 (commi 19 e 20) e 178 quando siano commesse tra le ore 22 e le ore 07.

Art. 34 bis

Decoro delle strade

Infrazione			
In qualità di ...(conducente, passeggero)... insozzava le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli a pagamento o in sosta.			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
da 500,00 a 1.000,00	500,00	-	0

Cosa fare:

- Verbale di violazione

Note per l'accertatore

L'art. 3, comma 14 della Legge 94/2009 ha introdotto il divieto di gettare rifiuti o oggetti dai veicoli, sia in sosta che in movimento. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000. E' un caso, come ci ha abituato il legislatore, in cui non si tiene conto della proporzione esistente nel Codice della Strada tra minimo e massimo (che dovrebbe essere di $\frac{1}{4}$) e quindi il pagamento effettuato oltre i sessanta giorni non provocherà il raddoppio della sanzione minima, in quanto sarà la metà del massimo, vale a dire sempre il minimo edittale.

Art. 117

Commi 1, 3 e 6

Requisiti morali per la guida

Infrazione			
Salvo che il fatto costituisca reato, procedeva al rilascio dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 3. Il titolo abilitativi alla guida viene ritirato e sarà inviata entro cinque giorni all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di...			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
da 1.000,00 a 3.000,00	1.000,00	Ritiro del titolo abilitativo	0

Cosa fare:

- Verbale di violazione

Note per l'accertatore

Ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed a coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personale o di prevenzione previste dalla Legge 1423/1956 (tranne quelle dell'art. 2), e dalla Legge 575/1965, alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del Testo Unico DPR 309/1990 (fatti salvi gli effetti riabilitativi), nonché i destinatari del divieto di cui all'art. 75 del medesimo DPR 309/1990, non può essere rilasciato un titolo abilitativi alla guida dei veicoli.

A chi è stato colpito dal provvedimento di revoca del titolo abilitativo di cui al comma 2 del presente articolo, non può essere rilasciata una nuova patente di guida prima che siano trascorsi tre anni.

Art. 120

Commi 1, 3 e 6

Requisiti morali per la guida

Infrazione			
Salvo che il fatto costituisca reato, procedeva al rilascio dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 3. Il titolo abilitativi alla guida viene ritirato e sarà inviata entro cinque giorni all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di...			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
da 1.000,00 a 3.000,00	1.000,00	Ritiro del titolo abilitativo	0

Cosa fare:

- Verbale di violazione

Note per l'accertatore

Ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed a coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personale o di prevenzione previste dalla Legge 1423/1956 (tranne quelle dell'art. 2), e dalla Legge 575/1965, alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del Testo Unico DPR 309/1990 (fatti salvi gli effetti riabilitativi), nonché i destinatari del divieto di cui all'art. 75 del medesimo DPR 309/1990, non può essere rilasciato un titolo abilitativi alla guida dei veicoli.

A chi è stato colpito dal provvedimento di revoca del titolo abilitativo di cui al comma 2 del presente articolo, non può essere rilasciata una nuova patente di guida prima che siano trascorsi tre anni.

Art. 141

Commi 1 e 11 - Velocità pericolosa.

Infrazione			
Come conducente era alla guida del veicolo a velocità tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose (oppure da causare disordine per la circolazione) in riferimento a: - alle caratteristiche del veicolo; - allo stato del veicolo; - al carico del veicolo; - alle caratteristiche della strada; - alle condizioni della strada; - alle condizioni del traffico; - a circostanze particolari.			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
da 38,00 a 155,00 (aumento di un terzo se accertata tra le 22 e le 07)	38,00	-	0

Cosa fare:

- Verbale di violazione

Note per l'accertatore

Quando, pur mantenendosi nel rispetto del limite massimo di velocità stabilito dalla segnaletica verticale, il conducente non regola la velocità del veicolo per evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone ed ogni altra causa di disordine per la circolazione, ricorre la presente violazione. (Ad esempio, in una piazza affollata all'uscita di una messa, circolare a velocità di 40 kmh orari, pur essendo teoricamente consentito, sicuramente può provocare pericolo per la sicurezza delle persone). L'art. 195 comma 2 bis, come introdotto dalla Legge 94/2009 (in vigore dall' 8 agosto 2009) prevede l'aumento della sanzione di un terzo per tutte le violazioni degli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154. 174, 176 (commi 19 e 20) e 178 quando le medesime siano commesse tra le ore 22 e le ore 07.

Commi 1 e 11 - Mancato controllo del veicolo.

Infrazione			
Come conducente era alla guida del veicolo e non era in grado di: - conservare il costante controllo del veicolo tanto da..... (descrivere cosa sia accaduto); - compiere in condizioni di sicurezza le manovre necessarie tanto da ... (descrivere cosa sia accaduto); - di arrestare tempestivamente il veicolo nei limiti del suo campo di visibilità (oppure in presenza di qualsiasi ostacolo prevedibile) tanto da ... (descrivere cosa sia accaduto).			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
da 38,00 a 155,00 (aumento di un terzo se accertata tra le 22 e le 07)	38,00	-	0

Cosa fare:

- Verbale di violazione

Note per l'accertatore

Il conducente del veicolo deve sempre conservare il controllo del medesimo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. L'art. 195 comma 2 bis, come introdotto dalla Legge 94/2009 (in vigore dall' 8 agosto 2009) prevede l'aumento della sanzione di un terzo per tutte le violazioni degli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154. 174, 176 (commi 19 e 20) e 178 quando le medesime siano commesse tra le ore 22 e le ore 07.

Commi 3 e 8 - Velocità non particolarmente regolata.

Infrazione			
Come conducente era alla guida del veicolo e non regolava la velocità: - su tratto di strada a visibilità limitata da... ; (indicare il caso che ricorre) - percorrendo una curva; - in prossimità di intersezione; - in prossimità di una scuola indicata dall'apposito segnale; - in prossimità di un luogo frequentato da bambini (indicare) indicato dall'apposito segnale; - in una forte discesa segnalata da apposito cartello; - in un passaggio stretto per... (o ingombrato da...) ; - in ore notturne; - in una situazione di insufficiente visibilità a causa di...; - nell'attraversare l'abitato; - nel percorrere una strada fiancheggiata da edifici.			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
da 78,00 a 311,00 (aumento di un terzo se accertata tra le 22 e le 07)	78,00	-	5

Cosa fare:

- Verbale di violazione con penalizzazione di punti

Note per l'accertatore

Il conducente, in particolare, deve regolare la velocità del veicolo nei tratti di strada a visibilità limitata e come sopra descritti. L'insufficiente visibilità può essere provocata sia da condizioni naturali (foschia, pioggia, forte nuvolosità, ecc.) sia da eventi provocati dall'uomo (incendi, fumo, ecc.). Quando, pur mantenendosi nel rispetto del limite massimo di velocità stabilito dalla segnaletica verticale, il conducente non regola la velocità del veicolo per evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone ed ogni altra causa di disordine per la circolazione, ricorre la presente violazione. L'art. 195 comma 2 bis, come introdotto dalla Legge 94/2009 (in vigore dall' 8 agosto 2009) prevede l'aumento della sanzione di un terzo per tutte le violazioni degli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 (commi 19 e 20) e 178 quando le medesime siano commesse tra le ore 22 e le ore 07.

Commi 4 e 11- Velocità non ridotta.

Infrazione			
Come conducente era alla guida del veicolo e non riduceva la velocità: - incrociando altro veicolo in condizioni malagevoli in quanto... (indicare); - in prossimità di attraversamento pedonale; - nonostante che i pedoni che si trovavano sul percorso tardassero a scansarsi (oppure dessero segno di incertezza nell'attraversamento); - nonostante che all'avvicinarsi del veicolo gli animali (indicare) che si trovavano sulla strada dessero segni di spavento.			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
da 36,00 a 148,00 (aumento di un terzo se commessa dopo le 22 e prima delle 07)	36,00	-	0

Cosa fare:

- Verbale di violazione

Note per l'accertatore

Quando, pur mantenendosi nel rispetto del limite massimo di velocità stabilito dalla segnaletica verticale, il conducente non regola la velocità del veicolo per evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone ed ogni altra causa di disordine per la circolazione, ricorre la presente violazione. L'art. 195 comma 2 bis, come introdotto dalla Legge 94/2009 (in vigore dall' 8 agosto 2009) prevede l'aumento della sanzione di un terzo per tutte le violazioni degli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 (commi 19 e 20) e 178 quando le medesime siano commesse tra le ore 22 e le ore 07.

Commi 5 e 9 - Gareggiare in velocità con veicoli non a motore.

Infrazione			
Come conducente era alla guida del veicolo non a motore (indicare) e gareggiava in velocità con il conducente del veicolo non a motore (indicare). Si accertava che ... (descrivere la condotta di guida. Per es. i due conducenti si sorpassavano più volte).			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
da 148,00 a 594,00 (aumento di un terzo tra le 22 e le 07)	148,00	-	0

Cosa fare:

- Verbale di violazione

Note per l'accertatore

Possono essere applicate anche le sanzioni di cui all'art. 9-bis o 9-ter del C.d.S. Dipende dalle circostanze accertate dall'agente. L'art. 195 comma 2 bis, come introdotto dalla Legge 94/2009 (in vigore dall' 8 agosto 2009) prevede l'aumento della sanzione di un terzo per tutte le violazioni degli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154. 174, 176 (commi 19 e 20) e 178 quando le medesime siano commesse tra le ore 22 e le ore 07.

Commi 6 e 11 - Velocità eccessivamente ridotta.

Infrazione			
Come conducente era alla guida del veicolo a velocità talmente ridotta da costituire intralcio (o pericolo) per il normale flusso della circolazione.			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
da 36,00 a 148,00 (aumento di un terzo tra le 22 e le 07)	36,00	-	0

Cosa fare:

- Verbale di violazione

Note per l'accertatore

Spesso la circolazione a velocità molto ridotta (quando non è provocata da cause accidentali, per. es. guasto improvviso o colonna di autocarri) può essere di intralcio o pericolo per la circolazione, perché può provocare code o mettere a repentaglio la circolazione di veicoli che si trovano di colpo un ostacolo (per. es. sulle Autostrade o Strade extraurbane principali). L'art. 195 comma 2 bis, come introdotto dalla Legge 94/2009 (in vigore dall' 8 agosto 2009) prevede l'aumento della sanzione di un terzo per tutte le violazioni degli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154. 174, 176 (commi 19 e 20) e 178 quando le medesime siano commesse tra le ore 22 e le ore 07.

Commi da 1 a 6, 7 e 10 - Conduzione di animali.

Infrazione			
Come conducente di un animale da tiro (ovvero da soma o da sella)... (descrivere la violazione).			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
da 23,00 a 92,00 (aumento di un terzo tra le 22 e le 07)	23,00	-	0

Cosa fare:

- Verbale di violazione

Note per l'accertatore

Questo caso si applica ai conducenti di animali da tiro, da soma e da sella, che devono rispettare le medesime prescrizioni valide per i veicoli. L'art. 195 comma 2 bis, come introdotto dalla Legge 94/2009 (in vigore dall' 8 agosto 2009) prevede l'aumento della sanzione di un terzo per tutte le violazioni degli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154. 174, 176 (commi 19 e 20) e 178 quando le medesime siano commesse tra le ore 22 e le ore 07.

Art. 142

Commi 4 e 10 - Contrassegni indicanti la velocità.

Infrazione			
Come conducente circolava alla guida di veicolo sprovvisto nella parte posteriore del contrassegno indicante la velocità massima consentita al veicolo medesimo.			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
da 23,00 a 92,00 (aumento di un terzo tra le 22 e le 07)	23,00	-	0

Cosa fare:

- Verbale di violazione

Note per l'accertatore

Sono sottoposti all'obbligo dell'apposizione dei contrassegni indicanti le velocità massime consentite sulla parte posteriore dei veicoli: a) le macchine agricole e le macchine operatrici; b) i quadricicli; c) i treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio (autotreni, autoarticolati e autosnodati); d) gli autobus e i filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 tonnellate; e) gli autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 12 tonnellate; f) gli autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate; g) gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate se adoperati per il trasporto di persone; h) i mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico. Dall'obbligo sono esclusi i veicoli indicati nelle lettere a), e), f) e g) in dotazione alle Forze armate, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, alla Croce rossa italiana, al Corpo forestale dello Stato, ai Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano nonché alla Protezione civile nazionale della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti contrassegni devono essere di materiale retroriflettente e conformi al tipo approvato dal Ministero.

L'art. 195 comma 2 bis, come introdotto dalla Legge 94/2009 (in vigore dall' 8 agosto 2009) prevede l'aumento della sanzione di un terzo per tutte le violazioni degli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154. 174, 176 (commi 19 e 20) e 178 quando le medesime siano commesse tra le ore 22 e le ore 07.

Comma 7 - Limiti minimi velocità.

Infrazione			
Come conducente, circolava alla guida di veicolo circolava alla velocità di km/h ... e quindi senza osservare il limite minimo di kmh ... indicato dall'apposito segnale verticale. La velocità è stata accertata a mezzo di ... (indicare la strumentazione descrivendo modello, tipo, omologazione, ecc. Vedi Note per l'accertatore)			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
da 38,00 a 155,00 (aumento di un terzo tra le 22 e le 07)	38,00	-	0

Cosa fare:

- Verbale di violazione

Note per l'accertatore

La presente violazione si applica quando sono stabiliti limiti minimi di velocità (per es. in autostrada), e tali limiti non sono rispettati perché il conducente va a velocità inferiore, e tale violazione è accertata con l'utilizzo di strumentazione tecnica che stabilisce la velocità esatta del veicolo. In tal caso, di norma, le apparecchiature hanno un programma software per la spedizione dei verbali. In mancanza, occorre che nel verbale venga descritto: - il tipo di apparecchiatura utilizzato; - il modello citando il numero di matricola; - il verbale di omologazione da parte del Ministero, con relativa data; - il fatto che l'apparecchiatura è stata installata da personale di Polizia Stradale ed è sempre stata sotto il controllo del medesimo; - che è stata applicata la tolleranza minima del 5% con un minimo di 5 kmh; - che la consegna dei rullini (quando si tratti di fotografie), ed il relativo ritiro, sono stati eseguiti al laboratorio dai medesimi Agenti. La violazione può essere contestata anche dall'accertamento delle registrazioni del cronotachigrafo sui veicoli che sono obbligati al loro utilizzo.

L'art. 195 comma 2 bis, come introdotto dalla Legge 94/2009 (in vigore dall' 8 agosto 2009) prevede l'aumento della sanzione di un terzo per tutte le violazioni degli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154. 174, 176 (commi 19 e 20) e 178 quando le medesime siano commesse tra le ore 22 e le ore 07.

Comma 7 - Superamento limite velocità di non oltre 10 Km/h.

Infrazione			
Come conducente, alla guida di veicolo circolava alla velocità di km/h ... superando quindi il limite massimo di velocità di kmh ... indicato dall'apposito segnale verticale. La velocità è stata accertata a mezzo di ... (descrivere strumentazione. Vedi Note per l'accertatore).			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
da 38,00 a 155,00 (aumento di un terzo tra le 22 e le 07)	38,00	-	0

Cosa fare:

- Verbale di violazione

Note per l'accertatore

Questo caso trova applicazione con l'utilizzo di strumentazione tecnica che stabilisce la velocità esatta del veicolo. In tal caso, di norma, le apparecchiature hanno un programma software per la spedizione dei verbali. In mancanza, occorre che nel verbale venga descritto: - il tipo di apparecchiatura utilizzato; - il modello citando il numero di matricola; - il verbale di omologazione da parte del Ministero, con relativa data; - il fatto che l'apparecchiatura è stata installata da personale di Polizia Stradale ed è sempre stata sotto il controllo del medesimo; - che è stata applicata la tolleranza minima del 5% con un minimo di 5 kmh; - che la consegna dei rullini (quando si tratti di fotografie), ed il relativo ritiro, sono stati eseguiti al laboratorio dai medesimi Agenti. La violazione può essere contestata anche dall'accertamento delle registrazioni del cronotachigrafo sui veicoli che sono obbligati al loro utilizzo. I limiti di velocità sono oggettivi (quelli indicati nella segnaletica

verticale) ma anche soggettivi (per es. veicoli che non possono superare velocità particolari specifiche): -a) ciclomotori: 45 Km/h; -b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati e 30 km/h nei centri abitati; - c) macchine agricole; - d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; - e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio (autotreni, autoarticolati e autosnodati): 70 km/h fuori dei centri abitati e 80 km/h sulle autostrade; - f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 tonnellate; 80 km/h fuori dei centri abitati e 100 km/

h sulle autostrade; - g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 12 tonnellate: 80 km/h fuori dei centri abitati e 100 km/h sulle autostrade; - h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate: 70 km/h fuori dei centri abitati e 80 km/h sulle autostrade; - i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6 (in via eccezionale e temporanea): 70 km/h fuori dei centri abitati e 80 km/h sulle autostrade; - l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40

km/h nei centri abitati e 60 km/h fuori dei centri abitati.

L'art. 195 comma 2 bis, come introdotto dalla Legge 94/2009 (in vigore dall' 8 agosto 2009) prevede l'aumento della sanzione di un terzo per tutte le violazioni degli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154. 174, 176 (commi 19 e 20) e 178 quando le medesime siano commesse tra le ore 22 e le ore 07.

Comma 8 - Superamento limite velocità di oltre 10 ma non oltre 40 km/h.

Infrazione			
Come conducente, Come conducente, su strada con limite massimo di velocità di km/h ... indicato da apposito cartello (o vigente a carattere generale), circolava alla velocità di km/h ... superando di oltre 10 kmh orari ma non oltre 40 km/h il citato limite massimo. La velocità è stata accertata a mezzo di ... (descrivere strumentazione. Vedi Note per l'accertatore).			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
da 155,00 a 624,00 (aumento di un terzo tra le 22 e le 07)	155,00	-	5

Cosa fare:

- Verbale di violazione con segnalazione della penalizzazione di punti sulla patente

Note per l'accertatore

Con l'utilizzo di strumentazione tecnica che stabilisce la velocità esatta del veicolo, di norma, le apparecchiature hanno un programma software per la spedizione dei verbali. In mancanza, occorre che nel verbale venga descritto: - il tipo di apparecchiatura utilizzato; - il modello citando il numero di matricola; - il Verbale di omologazione da parte del Ministero, con relativa data; - il fatto che l'apparecchiatura è stata installata da personale di Polizia Stradale ed è sempre stata sotto il controllo del medesimo; - che è stata applicata la tolleranza minima del

5% con un minimo di 5 kmh; - che la consegna dei rullini (quando si tratti di fotografie), ed il relativo ritiro, sono stati eseguiti al laboratorio dai medesimi Agenti. La violazione può essere contestata anche dall'accertamento delle registrazioni del cronotachigrafo sui veicoli che sono obbligati al loro utilizzo. I limiti di velocità sono oggettivi (quelli indicati nella segnaletica verticale) ma anche soggettivi (per es. veicoli che non possono superare velocità particolari specifiche): -a) ciclomotori: 45 Km/h; -b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di

cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati e 30 km/h nei centri abitati; - c) macchine agricole; - d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; - e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio (autotreni, autoarticolati e autosnodati): 70 km/h fuori dei centri abitati e 80 km/h sulle autostrade; - f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 tonnellate; 80 km/h fuori dei centri abitati e 100 km/h sulle autostrade; - g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 12 tonnellate: 80 km/h fuori dei centri abitati e 100 km/h sulle autostrade; - h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate: 70 km/h fuori dei centri abitati e 80 km/h sulle autostrade; - i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6 (in via eccezionale e temporanea): 70 km/h fuori dei centri abitati e 80 km/h sulle autostrade; - l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati e 60 km/h fuori dei centri abitati. Nel caso di violazioni commesse da veicoli di cui al comma 3 lett. b), f) , g) , h), i), l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie sono raddoppiate. (DL 177/07) Ai sensi della Legge 160/2007 (conv. DL. 117/2007 del 3.08.2007), le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite, nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 15 agosto 2007, G.U. n. 195 del 23 agosto 2007.

L'art. 195 comma 2 bis, come introdotto dalla Legge 94/2009 (in vigore dall' 8 agosto 2009) prevede l'aumento della sanzione di un terzo per tutte le violazioni degli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154. 174, 176 (commi 19 e 20) e 178 quando le medesime siano commesse tra le ore 22 e le ore 07.

Comma 9 - Superamento limite velocità di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h

Infrazione			
Come conducente, Come conducente, su strada con limite massimo di velocità di km/h ... indicato da apposito cartello (o vigente a carattere generale), circolava alla velocità di km/h ... superando di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h il citato limite massimo. La velocità è stata accertata a mezzo di ... (descrivere - Vedi Note per l'accertatore).			
La patente di guida viene ritirata e sarà inviata entro cinque giorni all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di ...			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
da 370,00 a 1.458,00 (aumento di un terzo tra le 22 e le 07)	370,00	sospensione della patente di guida da 3 a 6	10
		mesi e inibizione (vedi Note per l'accertatore)	

Cosa fare:

- Verbale di violazione con segnalazione della penalizzazione di punti sulla patente.
- Permesso provvisorio di circolazione

Note per l'accertatore

Con l'utilizzo di strumentazione tecnica che stabilisce la velocità esatta del veicolo, di norma, le apparecchiature hanno un programma software per la spedizione dei verbali. In mancanza, occorre che nel verbale venga descritto: - il tipo di apparecchiatura utilizzato; - il modello citando il numero di matricola; - il Verbale di omologazione da parte del Ministero, con relativa data; - il fatto che l'apparecchiatura è stata installata da personale di Polizia Stradale ed è sempre stata sotto il controllo del medesimo; - che è stata applicata la tolleranza minima del

5% con un minimo di 5 kmh; - che la consegna dei rullini (quando si tratti di fotografie), ed il relativo ritiro, sono stati eseguiti al laboratorio dai medesimi Agenti. La violazione può essere contestata anche dall'accertamento delle registrazioni del cronotachigrafo sui veicoli che sono obbligati al loro utilizzo. I limiti di velocità sono oggettivi (quelli indicati nella segnaletica verticale) ma anche soggettivi (per es. veicoli che non possono superare velocità particolari specifiche): -a) ciclomotori: 45 Km/h; -b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di

cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati e 30 km/h nei centri abitati; - c) macchine agricole; - d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; - e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio (autotreni, autoarticolati e autosnodati): 70 km/h fuori dei centri abitati e 80 km/h sulle autostrade; - f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 tonnellate; 80 km/h fuori dei centri abitati e 100 km/h sulle autostrade; - g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 12 tonnellate: 80 km/h fuori dei centri abitati e 100 km/h sulle autostrade; - h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate: 70 km/h fuori dei centri abitati e 80 km/h sulle autostrade; - i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6 (in via eccezionale e temporanea): 70 km/h fuori dei centri abitati e 80 km/h sulle autostrade; - l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati e 60 km/h fuori dei centri abitati. Nel caso di violazioni commesse da veicoli di cui al comma 3 lett. b), f), g), h), i), l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie sono raddoppiate. (DL 177/07) Ai sensi della Legge 160/2007 (conv. DL. 117/2007 del 3.08.2007), le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite, nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno del 15 agosto 2007, G.U. n. 195 del 23 agosto 2007. E' stata stabilita anche l'inibizione alla guida del veicolo dalle ore 22,00 alle ore 07,00 per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida dopo la sospensione. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI."

L'art. 195 comma 2 bis, come introdotto dalla Legge 94/2009 (in vigore dall' 8 agosto 2009) prevede l'aumento della sanzione di un terzo per tutte le violazioni degli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154. 174, 176 (commi 19 e 20) e 178 quando le medesime siano commesse tra le ore 22 e le ore 07.

Comma 9 bis - Superamento limite velocità di oltre 60 km/h

Infrazione			
Come conducente, Come conducente, su strada con limite massimo di velocità di km/h ... indicato da apposito cartello (o vigente a carattere generale), circolava alla velocità di km/h ... superando di oltre 60 km/h il citato limite massimo. La velocità è stata accertata a mezzo di ... (descrivere - Vedi Note per l'accertatore).			
La patente di guida viene ritirata e sarà inviata entro cinque giorni all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di ...			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
da 500,00 a 2.000,00 (aumento di un terzo tra le 22 e le 07)	500,00	sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi	10

Cosa fare:

- Verbale di violazione con segnalazione della penalizzazione di punti sulla patente
- Permesso provvisorio di circolazione

Note per l'accertatore

Con l'utilizzo di strumentazione tecnica che stabilisce la velocità esatta del veicolo, di norma, le apparecchiature hanno un programma software per la spedizione dei verbali. In mancanza, occorre che nel verbale venga descritto: - il tipo di apparecchiatura utilizzato; - il modello citando il numero di matricola; - il Verbale di omologazione da parte del Ministero, con relativa data; - il fatto che l'apparecchiatura è stata installata da personale di Polizia Stradale ed è sempre stata sotto il controllo del medesimo; - che è stata applicata la tolleranza minima del

5% con un minimo di 5 kmh; - che la consegna dei rullini (quando si tratti di fotogra?e), ed il relativo ritiro, sono stati eseguiti al laboratorio dai medesimi Agenti. La violazione può essere contestata anche dall'accertamento delle registrazioni del cronotachigrafo sui veicoli che sono obbligati al loro utilizzo. I limiti di velocità sono oggettivi (quelli indicati nella segnaletica verticale) ma anche soggettivi (per es. veicoli che non possono superare velocità particolari speci?che): -a) ciclomotori: 45 Km/h; -b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 ?gurante in allegato all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di

cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modi?cazioni e integrazioni, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati e 30 km/h nei centri abitati; - c) macchine agricole; - d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; - e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio (autotreni, autoarticolati e autosnodati): 70 km/h fuori dei centri abitati e 80 km/h sulle autostrade; - f) autobus e ?lobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 tonnellate; 80 km/h fuori dei centri abitati e 100 km/h sulle autostrade; - g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e ?no a 12 tonnellate: 80 km/h fuori dei centri abitati e 100 km/h sulle autostrade; - h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate: 70 km/h fuori dei centri abitati e 80 km/h sulle autostrade; - i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6 (in via eccezionale e temporanea): 70 km/h fuori dei centri abitati e 80 km/h sulle autostrade; - l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati e 60 km/h fuori dei centri abitati. Nel caso di violazioni commesse da veicoli di cui al comma 3 lett. b), f), g), h), i), l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie sono raddoppiate. (DL 177/07) Ai sensi della Legge 160/2007 (conv. DL. 117/2007 del 3.08.2007), le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite, nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità

di impiego sono stabilite con Decreto del Ministro dei Trasporti, d'concerto con il Ministro dell'Interno. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI."

L'art. 195 comma 2 bis, come introdotto dalla Legge 94/2009 (in vigore dall' 8 agosto 2009) prevede l'aumento della sanzione di un terzo per tutte le violazioni degli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154. 174, 176 (commi 19 e 20) e 178 quando le medesime siano commesse tra le ore 22 e le ore 07.

Art. 186

Commi 1, 2 e 4 - Guida in stato di ebbrezza alcolica accertata con etilometro.

Guida in stato di ebbrezza alcolica accertata con etilometro fino a 0,8 g/l

Infrazione			
Come conducente, circolava in stato di ebbrezza alcolica accertata a mezzo etilometro marca ... modello ..., numero ... di omologazione. Dall'esame, ripetuto due volte con intervallo di cinque minuti tra la prima e la seconda rilevazione, risultò un tasso alcolemico di ... grammi per litro d'aria, quindi maggiore del limite massimo consentito di 0,5 grammi per litro d'aria ma non superiore a 0,8 g/l (oppure superiore a 0,8 g/l) VEDI CASI NELLE NOTE PER L'ACCERTATORE. La patente di guida viene ritirata e sarà inviata all'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura di ... Il veicolo è affidato a ... (generalizzare) persona in grado di guidare che si assume l'onere di custodia provvisoria. VEDI NOTE PER L'ACCERTATORE			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
ammenda da 500,00 a 2.000,00 (aumento da un terzo alla metà in caso di reato commesso tra le 22 e le 07)	non consentito (REATO)	sospensione della patente da tre a sei mesi sequestro amm.vo del Veicolo se ciclomotore o motoveicolo (art. 213 c.2 sexies) ai fini della confisca. Sospensione raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.	10

Cosa fare:

- Verbale di violazione
- Annotazione dell'attività di indagine e Notizia di Reato
- Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni
- Verbale relativo all'analisi mediante esame non invasivo in struttura pubblica
- Verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca se ciclomotore o motoveicolo (art.213 c.2 sexies)
- Verbalino di consegna del veicolo ad altro conducente che se ne assume l'onere

Note per l'accertatore

E' vietato guidare in condizioni di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. In tutti i casi di violazione alle norme del C.d.S. che costituisca reato penalmente perseguibile, si applicano le norme degli artt. 220 e segg. del Codice della Strada. L'accertatore deve procedere alla stesura degli atti relativi a: - verbale di accertamento urgente su luoghi e cose diversi dalla privata dimora (art. 354 c.p.p.); - verbale di identificazione della persona, con elezione di domicilio e nomina avvocato difensore, se effettuata (artt. 161, 349, 66-96 e 97 c.p.p.); - notizia di Reato (art. 347 c.p.p.); - eventuale verbale di sommarie informazioni testimoniali o da persone indagate (art. 350-357 c.p.p.). Se il veicolo non può essere condotto da altra persona che non sia sotto l'effetto di sostanze alcoliche, può essere trainato a cura e spese del trasgressore, presso un'officina autorizzata o presso il luogo indicato dal medesimo. La competenza, dopo un lungo altalenarsi con il Giudice di Pace, è definitivamente ristabilita in capo al Tribunale, che decide in composizione monocratica, come deciso nella Legge 214/2003. L'accertatore procede anche al ritiro della patente di guida ed all'invio entro 10 gg. all'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura competente per territorio. Se dall'accertamento alcolemico risulta un tasso superiore ad 1,5 grammi per litro, il Prefetto dispone la sospensione in via cautelare della patente fino all'esito della visita medica di cui al c. 8. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, c. 1 e 2 del C.d.S., nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, secondo le Direttive del Ministero dell'Interno, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Sono questi i famosi palloncini, o gli alcoltest non omologati, che, pur non fornendo una prova giuridicamente valida, possono sempre servire come stabilito dal c. 3 dell'art. 186 a motivare l'obbligo di indurre il conducente all'analisi presso una struttura sanitaria o un etilometro omologato. L'etilometro deve rilasciare una stampata dei dati rilevati. In sostanza, l'organo di Polizia Stradale, qualora il risultato del palloncino o dell'etilometro tascabile sia nettamente positivo, obbliga il conducente alla prova legale. Si ricorda che il rifiuto alla semplice sottoposizione alla prova legale è punito ai sensi del c. 2 come se fosse stato trovato positivo. Con Circolare del Ministero dell'Interno del 29/12/2005, n. 300/A/1/42175/109/42 sono state impartite le direttive relative all'esecuzione degli accertamenti ed in generale agli articoli 186 e 187 del C.d.S.. Art. 130 bis- (Introdotta dalla Legge 168/2005) La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale. Con la Legge 160/07 (conv. DL 177/2007) sono state modulate le Sanzioni in base alla quantità di alcool: a) ammenda da euro 500 a 2000 ed arresto fino ad un mese quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con

l'ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonn. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente di applicano le disposizioni dell'articolo 223. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene del comma 2 sono raddoppiate e viene disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 gg salvo che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

Salvo che non sia disposto il sequestro o il fermo amministrativo ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 in vigore dal 26 maggio 2008 convertito in Legge 125/08). È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni (art. 213, c.2 sexies). Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto prevalente l'aggravante di cui al comma 2-sexies, è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'art. 6-bis del DL. 117/07 conv. Legge 160/2007.

Commi 1, 2, 2bis e 5 - Guida in stato di ebbrezza alcolica accertata presso struttura sanitaria (incidente stradale).

Infrazione			
<p>Come conducente di veicolo, coinvolto in incidente stradale e condotto per le cure mediche presso ... (indicare la struttura sanitaria) e sottoposto ad accertamento su richiesta dei verbalizzanti, presentava un tasso alcolemico di... grammi per litro d'aria come risulta dall'allegata certificazione medica, quindi maggiore del limite massimo consentito di 0,5 grammi per litro d'aria. (OPPURE SUPERIORE) VEDI CASI NELLE NOTE PER L'ACCERTATORE</p> <p>Si da atto che il conducente ha provocato un incidente stradale in via.... alle ore ... tra i veicoli (indicare)</p> <p>La patente di guida viene ritirata e sarà inviata all'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura di ...</p> <p>Il veicolo è affidato a ... (generalizzare) persona in grado di guidare che si assume l'onere di custodia provvisoria.</p> <p>VEDI NOTE PER L'ACCERTATORE</p>			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
(dipende dal risultato delle analisi) (aumento da un terzo alla metà in caso di reato commesso tra le 22 e le 07)	non consentito (REATO)	sospensione della patente (fermo amministrativo per 90 gg. disposto dal giudice) sequestro amm.vo del Veicolo se ciclomotore o motoveicolo (art. 213 c.2 sexies) ai fini della confisca Sospensione raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.	10

Cosa fare:

- Verbale di violazione
- Annotazione dell'attività di indagine e Notizia di Reato
- Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni
- Verbale relativo all'analisi mediante esame non invasivo in struttura pubblica
- Verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca se ciclomotore o motoveicolo (art.213 c.2 sexies)
- Verbalino di consegna del veicolo ad altro conducente che se ne assume l'onere

Note per l'accertatore

Nel caso di incidenti stradali in cui i conducenti siano sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, c. 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o comunque a tal fine equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia Stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. È vietato guidare in condizioni di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. In tutti i casi di violazione alle norme del C.d.S. che costituisca reato penalmente perseguibile, si applicano le norme degli artt. 220 e segg. del Codice della Strada. L'agente accertatore deve procedere alla stesura degli atti relativi a: - verbale di accertamento urgente su luoghi e cose diversi dalla privata dimora (art. 354 c.p.p.); - verbale di identificazione della persona, con elezione di domicilio e nomina avvocato difensore, se effettuata (artt. 161, 349, 66-96 e 97 c.p.p.); - notizia di Reato (art. 347 c.p.p.); - eventuale Verbale di sommarie informazioni testimoniali o da persone indagate (art. 350-357 c.p.p.). Se il veicolo non può essere condotto da altra persona che non sia sotto l'effetto di sostanze alcoliche, può essere trainato a cura e spese del trasgressore, presso un'officina autorizzata o presso il luogo indicato dal medesimo. La competenza, dopo un lungo altalenarsi con il Giudice di Pace, è definitivamente ristabilita in capo al Tribunale, che decide in composizione monocratica, come deciso nella Legge 214/2003. L'accertatore procede anche al ritiro della patente di guida ed all'invio entro 10 gg. all'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura competente per territorio. Se dall'accertamento alcolemico risulta un tasso superiore ad 1,5 grammi per litro, il Prefetto dispone la sospensione in via cautelare della patente fino all'esito della visita medica di cui al c. 8. Con Circolare del Ministero dell'Interno del 29/12/2005, n. 300/A/1/42175/109/42 sono state impartite le direttive relative all'esecuzione degli accertamenti ed in generale agli articoli 186 e 187 del C.d.S. Art. 130 bis- (Introdotta dalla Legge 168/2005) La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale. Con il DL 177/2007 sono state modulate le Sanzioni in base alla quantità di alcool: a) ammenda da euro 500 a 2000 ed arresto fino ad un mese quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l'ammenda da euro 1.500 ad euro

6.000, l'arresto fino a sei mesi qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonn. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene del comma 2 sono raddoppiate e viene disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 gg. salvo che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato. Nel caso sia impossibile ottenere gli esiti degli accertamenti eseguiti in struttura sanitaria, oppure nel caso sia impossibile sottoporre a prova in struttura dopo che sia stata accertata la positività con accertamenti preliminari, si applicano le disposizioni del comma 5 bis dell'art. 187 che

prevedono la possibilità del ritiro della patente fino a 10 gg. Salvo che non sia disposto il sequestro o il fermo amministrativo ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 in vigore dal 27 maggio 2008 convertito in Legge 125/08). Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni (art. 213, c.2 sexies). Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto prevalente l'aggravante di cui al comma 2-sexies, è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'art. 6-bis del DL. 117/07 conv. Legge 160/2007.

Commi 1 e 2 - Guida in stato d'ebbrezza alcolica accertata in modo indiretto.

Infrazione			
Come conducente, circolava in stato d'ebbrezza alcolica evidenziata da... (indicare chiaramente i sintomi come descritto nella Nota). La patente di guida viene ritirata e sarà inviata all'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura di Il veicolo è affidato a ... (generalizzare) persona in grado di guidare che si assume l'onere di custodia provvisoria.			
VEDI NOTE PER L'ACCERTATORE			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
(dipende dai singoli casi) (aumento da un terzo alla metà in caso di reato commesso tra le 22 e le 07)	non consentito (REATO)	sospensione della patente sequestro amm.vo del Veicolo se ciclomotore o motoveicolo (art. 213 c.2 sexies) ai fini della confisca Sospensione raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.	10

Cosa fare:

- Verbale di violazione
- Annotazione dell'attività di indagine e Notizia di Reato
- Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni
- Verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca se ciclomotore o motoveicolo (art.213 c.2 sexies)
- Verbalino di consegna del veicolo ad altro conducente che se ne assume l'onere

Note per l'accertatore

La guida in stato d'ebbrezza alcolica può essere evidenziata dai seguenti sintomi, che nel Verbale devono essere descritti dall'agente accertatore in modo chiaro e preciso: alito alcolico, occhi lucidi, equilibrio precario, movimenti scoordinati, linguaggio "impastato", frasi sconnesse, ragionamenti non logici, difficoltà a ricordare dati personali, incapacità di soffiare nell'etilometro. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, c.1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o comunque a tal fine equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia Stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. È vietato guidare in condizioni di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. In tutti i casi di violazione alle norme del C.d.S. che costituisca reato penalmente perseguibile, si applicano le norme degli artt. 220 e segg. del Codice della Strada. L'accertatore deve procedere alla stesura degli atti relativi a: - verbale di accertamento urgente su luoghi e cose diversi dalla privata dimora (art. 354 c.p.p.); - verbale di identificazione della persona, con elezione di domicilio e nomina avvocato difensore, se effettuata (artt. 161, 349, 66-96 e 97 c.p.p.); - notizia di Reato (art. 347 c.p.p.); - eventuale Verbale di sommarie informazioni testimoniali o da persone indagate (art. 350-357 c.p.p.). Se il veicolo non può essere condotto da altra persona che non sia sotto l'effetto di sostanze alcoliche, può essere trainato a cura e spese del trasgressore, presso un'officina autorizzata o presso il luogo indicato dal medesimo. La competenza, dopo un lungo altalenarsi con il Giudice di Pace, è definitivamente ristabilita in capo al Tribunale, che decide in composizione monocratica, come deciso nella Legge 214/2003. L'accertatore procede anche al ritiro della Patente di Guida ed all'invio entro 10 gg. all'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura competente per territorio. Se dall'accertamento alcolemico risulta un tasso superiore ad 1,5 grammi per litro, il Prefetto dispone la sospensione in via cautelare della patente fino all'esito della visita medica di cui al c. 8. Con Circolare del Ministero dell'Interno del 29/12/2005, n. 300/A/1/42175/109/42 sono state impartite le direttive relative all'esecuzione degli accertamenti ed

in generale agli articoli 186 e 187 del C.d.S. Art. 130 bis- (Introdotta dalla Legge 168/2005) La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale. Con il DL 177/2007 sono state modulate le Sanzioni in base alla quantità di alcool:

a) ammenda da euro 500 a 2000 ed arresto fino ad un mese quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

La pena può essere sostituita a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonn. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente di applicano le disposizioni dell'articolo 223.

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene del comma 2 sono raddoppiate e viene disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 gg. salvo che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato. Salvo che non sia disposto il sequestro o il fermo amministrativo ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (D.L. n. 92 del 23

maggio 2008 in vigore dal 27 maggio 2008 convertito in Legge 125/08). È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni (art. 213, c.2 sexies). Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto prevalente l'aggravante di cui al comma 2-sexies, è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'art. 6-bis del DL. 117/07 conv. Legge 160/2007.

Comma 7 - Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica.

Infrazione			
Come conducente del veicolo, rifiutava di sottoporsi all'accertamento con etilometro, nonostante fosse da ritenere in stato di ebbrezza alcolica evidenziata da ... (ovvero rifiutava di sottoporsi ad accertamento qualitativo non invasivo o a prove). La patente di guida viene ritirata e sarà inviata all'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura di ... Il veicolo è affidato a (generalizzare) persona in grado di guidare che si assume l'onere di custodia provvisoria.			
VEDI NOTE PER L'ACCERTATORE			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 (aumento dell'ammenda da un terzo alla metà in caso di reato commesso tra le 22 e le 07)	non consentito (REATO)	sospensione della patente da sei mesi a due anni sequestro del veicolo ai fini della confisca amm.vo del Veicolo se ciclomotore o motoveicolo (art. 213 c.2 sexies) ai fini della confisca Sospensione raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.	10

Cosa fare:

- Verbale di violazione
- Annotazione dell'attività di indagine e Notizia di Reato
- Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni
- Verbale relativo all'analisi mediante esame non invasivo in struttura pubblica
- Verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca se ciclomotore o motoveicolo (art.213 c.2 sexies)
- Verbalino di consegna del veicolo ad altro conducente che se ne assume l'onere

Note per l'accertatore

Il rifiuto all'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, è punito ai sensi del c. 2 come se il conducente fosse stato trovato positivo al medesimo. È vietato guidare in condizioni di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. In tutti i casi di violazione alle norme del C.d.S. che costituisca reato penalmente perseguibile, si applicano le norme degli artt. 220 e segg. del Codice della Strada. L'accertatore deve procedere alla stesura degli atti relativi a: - verbale di accertamento urgente su luoghi e cose diversi dalla privata dimora (art. 354 c.p.p.); - verbale di identificazione della persona, con elezione di domicilio e nomina avvocato difensore, se effettuata (artt. 161, 349, 66-96 e 97 c.p.p.); -notizia di Reato (art. 347 c.p.p.); - eventuale Verbale di sommarie informazioni testimoniali o da persone indagate (art. 350-357 c.p.p.). Se il veicolo non può essere condotto da altra persona che non sia sotto l'effetto di sostanze alcoliche, può essere trainato a cura e spese del trasgressore, presso un'officina autorizzata o presso il luogo indicato dal medesimo. La competenza, dopo un lungo altalenarsi con il Giudice di Pace, è definitivamente ristabilita in capo al Tribunale, che decide in composizione monocratica, come deciso nella Legge 214/2003. L'accertatore procede anche al ritiro della Patente di Guida ed all'invio entro 10 gg. all'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura competente per territorio. Se dall'accertamento alcoolemico risulta un tasso superiore ad 1,5 grammi per litro, il Prefetto dispone la sospensione in via cautelare della patente fino all'esito della visita medica di cui al c. 8. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, c. 1 e 2 del C.d.S., nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, secondo le Direttive del Ministero dell'Interno, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Sono questi i famosi palloncini, o gli alcoltest non omologati, che, pur non fornendo una prova giuridicamente valida, possono sempre servire come stabilito dal c. 3 dell'art. 186 a motivare l'obbligo di indurre il conducente all'analisi presso una struttura sanitaria o un etilometro omologato. L'etilometro deve rilasciare una stampata dei dati rilevati. In sostanza, l'organo di Polizia Stradale, qualora il risultato del palloncino o dell'etilometro tascabile sia nettamente positivo, obbliga il conducente alla prova legale. Con Circolare del Ministero dell'Interno del 29/12/2005, n. 300/A/1/42175/109/42 sono state impartite le direttive relative all'esecuzione degli accertamenti ed in generale agli articoli 186 e 187 del C.d.S... Art. 130 bis- (Introdotta dalla Legge 168/2005) La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale. Con l'Ordinanza con cui è disposta la sospensione della patente, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene del comma 2 sono raddoppiate e viene disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 gg. salvo che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (D.L. 92 del 23 maggio 2007 in vigore dal 27 maggio 2007 convertito in Legge 125/08). Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni (art. 213, c.2 sexies). Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto prevalente

l'aggravante di cui al comma 2-sexies, è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'art. 6-bis del DL. 117/07 conv. Legge 160/2007.

Comma 2 lett. b) - Guida in stato di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 g/l

Infrazione			
Come conducente, circolava in stato di ebbrezza alcolica accertata a mezzo etilometro marca ... modello ..., numero ... di omologazione. Dall'esame, ripetuto due volte con intervallo di cinque minuti tra la prima e la seconda rilevazione, risultato un tasso alcolemico di ... grammi per litro d'aria, quindi maggiore del limite massimo consentito di 0,8 grammi per litro d'aria ma non superiore a 1,5 g/l. VEDI CASI NELLE NOTE PER L'ACCERTATORE.			
La patente di guida viene ritirata e sarà inviata all'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura di ... Il veicolo è affidato a ... (generalizzare) persona in grado di guidare che si assume l'onere di custodia provvisoria.			
VEDI NOTE PER L'ACCERTATORE			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
arresto fino a sei mesi ed ammenda da 800,00 a 3.200,00 (aumento dell'ammenda da un terzo alla metà in caso di reato commesso tra le 22 e le 07)	non consentito (REATO)	sospensione della patente fino a sei mesi sequestro del veicolo ai fini della confisca sequestro amm.vo del Veicolo se ciclomotore o motoveicolo (art. 213 c.2 sexies) ai fini della confisca Sospensione raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.	10

Cosa fare:

- Verbale di violazione
- Annotazione dell'attività di indagine e Notizia di Reato
- Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni
- Verbale relativo all'analisi mediante esame non invasivo in struttura pubblica
- Verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca se ciclomotore o motoveicolo (art.213 c.2 sexies)
- Verbalino di consegna del veicolo ad altro conducente che se ne assume l'onere

Note per l'accertatore

E' vietato guidare in condizioni di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. In tutti i casi di violazione alle norme del C.d.S. che costituisca reato penalmente perseguibile, si applicano le norme degli artt. 220 e segg. del Codice della Strada. L'accertatore deve procedere alla stesura degli atti relativi a: - verbale di accertamento urgente su luoghi e cose diversi dalla privata dimora (art. 354 c.p.p.); - verbale di identificazione della persona, con elezione di domicilio e nomina avvocato difensore, se effettuata (artt. 161, 349, 66-96 e 97 c.p.p.); - notizia di Reato (art. 347 c.p.p.); - eventuale verbale di sommarie informazioni testimoniali o da persone indagate (art. 350-357 c.p.p.). Se il veicolo non può essere condotto da altra persona che non sia sotto l'effetto di sostanze alcoliche, può essere trainato a cura e spese del trasgressore, presso un'officina autorizzata o presso il luogo indicato dal medesimo. La competenza, dopo un lungo altalenarsi con il Giudice di Pace, è definitivamente ristabilita in capo al Tribunale, che decide in composizione monocratica, come deciso nella Legge 214/2003. L'accertatore procede anche al ritiro della patente di guida ed all'invio entro 10 gg. all'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura competente per territorio. Se dall'accertamento alcolemico risulta un tasso superiore ad 1,5 grammi per litro, il Prefetto dispone la sospensione in via cautelare della patente fino all'esito della visita medica di cui al c. 8. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, c. 1 e 2 del C.d.S., nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, secondo le Direttive del Ministero dell'Interno, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Sono questi i famosi palloncini, o gli alcoltest non omologati, che, pur non fornendo una prova giuridicamente valida, possono sempre servire come stabilito dal c. 3 dell'art. 186 a motivare l'obbligo di indurre il conducente all'analisi presso una struttura sanitaria o un etilometro omologato. L'etilometro deve rilasciare una stampata dei dati rilevati. In sostanza, l'organo di Polizia Stradale, qualora il risultato del palloncino o dell'etilometro tascabile sia nettamente positivo, obbliga il conducente alla prova legale. Si ricorda che il rifiuto alla semplice sottoposizione alla prova legale è punito ai sensi del c. 2 come se fosse stato trovato positivo. Con Circolare del Ministero dell'Interno del 29/12/2005, n. 300/A/1/42175/109/42 sono state impartite le direttive relative all'esecuzione degli accertamenti ed in generale agli articoli 186 e 187 del C.d.S.. Art. 130 bis- (Introdotta dalla Legge 168/2005) La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale. Con la Legge 160/07 (conv. DL 177/2007) sono state modulate le Sanzioni in base alla quantità di alcool: a) ammenda da euro 500 a 2000 ed arresto fino ad un mese quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonn. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la Sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene del comma 2 sono raddoppiate e viene disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 gg. salvo che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato Salvo che non sia

disposto il sequestro o il fermo amministrativo ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere

fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 in vigore dal 27 maggio 2008 convertito in Legge). È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni (art. 213, c.2 sexies). Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto prevalente l'aggravante di cui al comma 2-sexies, è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'art. 6-bis del DL. 117/07 conv. Legge 160/2007.

Comma 2 lett. c)

Guida in stato di ebbrezza oltre 1,5 g/l

Infrazione			
Come conducente, circolava in stato di ebbrezza alcolica accertata a mezzo etilometro marca ... modello ..., numero ... di omologazione. Dall'esame, ripetuto due volte con intervallo di cinque minuti tra la prima e la seconda rilevazione, risultato un tasso alcolemico di ... grammi per litro d'aria, quindi maggiore del limite massimo consentito di 0,8 grammi per litro d'aria e superiore a 1,5 g/l. VEDI CASI NELLE NOTE PER L'ACCERTATORE. La patente di guida viene ritirata e sarà inviata all'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura di ... Il veicolo è affidato a ... (generalizzare) persona in grado di guidare che si assume l'onere di custodia provvisoria.			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 (aumento dell'ammenda da un terzo alla metà in caso di reato commesso tra le 22 e le 07)	non consentito (REATO)	sospensione della patente da uno a due anni sequestro del veicolo ai fini della confisca sequestro amm.vo del Veicolo se ciclomotore o motoveicolo (art. 213 c.2 sexies) ai fini della confisca Sospensione raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.	10

Cosa fare:

- Verbale di violazione
- Annotazione dell'attività di indagine e Notizia di Reato
- Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni
- Verbale relativo all'analisi mediante esame non invasivo in struttura pubblica
- Verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca se ciclomotore o motoveicolo (art.213 c.2 sexies)
- Verbalino di consegna del veicolo ad altro conducente che se ne assume l'onere

Note per l'accertatore

E' vietato guidare in condizioni di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. In tutti i casi di violazione alle norme del C.d.S. che costituisca reato penalmente perseguibile, si applicano le norme degli artt. 220 e segg. del Codice della Strada. L'accertatore deve procedere alla stesura degli atti relativi a: - verbale di accertamento urgente su luoghi e cose diversi dalla privata dimora (art. 354 c.p.p.); - verbale di identificazione della persona, con elezione di domicilio e nomina avvocato difensore, se effettuata (artt. 161, 349, 66-96 e 97 c.p.p.); - notizia di Reato (art. 347 c.p.p.); - eventuale verbale di sommarie informazioni testimoniali o da persone indagate (art. 350-357 c.p.p.). Se il veicolo non può essere condotto da altra persona che non sia sotto l'effetto di sostanze alcoliche, può essere trainato a cura e spese del trasgressore, presso un'officina autorizzata o presso il luogo indicato dal medesimo. La competenza, dopo un lungo altalenarsi con il Giudice di Pace, è definitivamente riconfermata in capo al Tribunale, che decide in composizione monocratica, come deciso nella Legge 214/2003. L'agente accertatore procede anche al ritiro della patente di guida ed all'invio entro 10 gg. all'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura competente per territorio. Se dall'accertamento alcolemico risulta un tasso superiore ad 1,5 grammi per litro, il Prefetto dispone la sospensione in via cautelare della patente fino all'esito della visita medica di cui al c. 8. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, c. 1 e 2 del C.d.S., nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, secondo le Direttive del Ministero dell'Interno, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Sono questi i famosi palloncini, o gli alcoltest non omologati, che, pur non fornendo una prova giuridicamente valida, possono sempre servire come stabilito dal c. 3 dell'art. 186 a motivare l'obbligo di indurre il conducente all'analisi presso una struttura sanitaria o un etilometro omologato. L'etilometro deve rilasciare una stampata dei dati rilevati. In sostanza, l'organo di Polizia Stradale, qualora il risultato del palloncino o dell'etilometro tascabile sia nettamente positivo, obbliga il conducente alla prova legale. Si ricorda che il rifiuto alla semplice sottoposizione alla prova legale è punito ai sensi del c. 2 come se fosse stato trovato positivo. Con Circolare del Ministero dell'Interno del 29/12/2005, n. 300/A/1/42175/109/42 sono state impartite le direttive relative all'esecuzione degli accertamenti ed in generale agli articoli 186 e 187 del C.d.S..

Art. 130 bis- (Introdotta dalla Legge 168/2005) La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale. Con la Legge 160/07 (conv. DL 177/2007) sono state modulate le Sanzioni in base alla quantità di alcool: a) ammenda da euro 500 a 2000 ed arresto fino ad un mese quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; c) con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonn. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente di applicano le disposizioni dell'articolo 223. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate e viene disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 gg. Con la Sentenza di condanna ovvero di applicazione della

pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al

reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene del comma 2 sono raddoppiate e viene disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 gg. salvo che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato. Salvo che non sia disposto il sequestro o il fermo amministrativo ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 in vigore dal 27 maggio 2008 convertito in Legge 125/08). È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni (art. 213, c.2 sexies). Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto prevalente l'aggravante di cui al comma 2-sexies, è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'art. 6-bis del DL. 117/07 conv. Legge 160/2007.

Art. 187

Comma 1 - Guida sotto l'influenza di stupefacenti accertata presso struttura sanitaria.

Infrazione			
Come conducente del veicolo, circolava in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti (o psicotrope) accertato a seguito di esame dei liquidi biologici effettuato presso il centro pubblico per le tossico-dipendenze di ... al quale il conducente è stato sottoposto: - a seguito di positivo esito degli accertamenti qualitativi; (indicare il caso che ricorre) - a seguito di incidente stradale; - evidenziando sintomi dell'influenza di sostanze stupefacenti (o psicotrope). La patente di guida viene ritirata e sarà inviata all'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura di ... Il veicolo è affidato a ... (generalizzare) persona in grado di guidare che si assume l'onere di custodia provvisoria.			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
arresto da a tre mesi ad un anno ed ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 (aumento dell'ammenda da un terzo alla metà se commesso tra le ore 22,00 e le 07)	non consentito (REATO)	sospensione da sei mesi ad un anno o revoca della patente sequestro amm.vo del Veicolo se ciclomotore o motoveicolo (art. 213 c.2 sexies) ai fini della confisca	10

Cosa fare:

- Verbale di violazione
- Annotazione dell'attività di indagine e Notizia di Reato
- Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni
- Verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca se ciclomotore o motoveicolo (art.213 c.2 sexies)
- Verbalino di consegna del veicolo ad altro conducente che se ne assume l'onere

Note per l'accertatore

E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. La competenza, dopo un lungo altalenarsi con il Giudice di Pace, è definitivamente consolidata in capo al Tribunale, che decide in composizione monocratica, come deciso nella Legge 214/2003. L'accertatore procede anche al ritiro della patente di guida ed all'invio entro 10 gg. all'Ufficio Territoriale di Governo- Prefettura competente per territorio. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, c. 1 e 2 del C.d.S., nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, secondo le Direttive del Ministero dell'Interno, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Quando gli accertamenti di cui sopra forniscono esito positivo oppure quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si strovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12, c. 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi di legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di P.S. ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equipaggiate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Egualmente si provvede nel caso il conducente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le strutture sanitarie su richiesta degli organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12, c. 1 e 2, effettuato gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, anche ai fini di individuare eventuali sostanze stupefacenti e psicotrope nei liquidi organici del conducente. Tali esami possono riguardare contestualmente anche il tasso alcolemico di cui all'art. 186. L'agente accertatore deve procedere alla stesura degli atti relativi a: - verbale di accertamento urgente su luoghi e cose diversi dalla privata dimora (art. 354 c.p.p.); - verbale di identificazione della persona, con elezione di domicilio e nomina avvocato difensore, se effettuata (artt. 161, 349, 66-96 e 97 c.p.p.); - notizia di Reato (art. 347 c.p.p.); - eventuale verbale di sommarie informazioni testimoniali o da persone indagate (art. 350-357 c.p.p.). Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia Stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente inviata, a cura dell'organo di Polizia Stradale che ha proceduto agli accertamenti, al Prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Il Prefetto, ricevuto il referto, dispone la sospensione della patente in via cautelare, fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate con Circolare del Ministero dell'Interno del 29/12/2005, n. 300/A/1/42175/109/42 sono state impartite le direttive relative all'esecuzione degli accertamenti ed in generale agli articoli 186 e 187 del C.d.S. te nel regolamento. In caso di rifiuto, da parte del conducente, di sottoporsi all'accertamento, anche preventivo, il conducente è punito con le sanzioni di cui all'art. 186, c. 2. Art. 130 bis- (Introdotta dalla Legge 168/2005) La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi

dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1500 a euro 6000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonn. o di complessi di veicoli ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena

a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis. (D.L. 92 2008 in vigore dal 27 maggio 2008 conv. Legge 125/08). È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni (art. 213, c.2 sexies).

Commi 1 e 3 - Guida sotto l'influenza di stupefacenti accertata da circostanze sintomatiche.

Infrazione			
Come conducente, circolava in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti (o psicotrope) evidenziate da ... (descrivere chiaramente i sintomi come da Nota). La patente di guida viene ritirata e sarà inviata all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di ... Il veicolo è affidato a... (generalizzare) persona in grado di guidare che si assume l'onere di custodia provvisoria.			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 (aumento dell'ammenda da un terzo alla metà se commesso tra le ore 22,00 e le 07)	non consentito (REATO)	sospensione o revoca della patente sequestro amm.vo del Veicolo se ciclomotore o motoveicolo (art. 213 c.2 sexies) ai fini della confisca	10

Cosa fare:

- Verbale di violazione
- Annotazione dell'attività di indagine e Notizia di Reato
- Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni
- Verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca se ciclomotore o motoveicolo (art.213 c.2 sexies)
- Verbalino di consegna del veicolo ad altro conducente che se ne assume l'onere

Note per l'accertatore

L'accertamento dello stato di soggezione alle sostanze stupefacenti e psicotrope del conducente è possibile anche in modo sintomatico, che può essere evinto dalla condotta di guida: (manovre repentine e pericolose, guida a zig-zag, utilizzo dei dispositivi luminosi e/o acustici senza motivo, ecc.) oppure tramite anche l'esame fisico del soggetto (buchi sulle braccia, arrossamento delle mucose nasali, restringimento delle pupille, ecc.). E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. La competenza, dopo un lungo altalenarsi con il Giudice di Pace, è definitivamente consolidata in capo al Tribunale, che decide in composizione monocratica, come deciso nella Legge 214/2003. L'agente accertatore procede anche al ritiro della patente di guida ed all'invio entro 10 gg. all'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura competente per territorio. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, c. 1 e 2 del C.d.S., nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, secondo le Direttive del Ministero dell'Interno, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Quando gli accertamenti di cui sopra forniscono esito positivo oppure quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12, c. 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi di legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di P.S. ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equipaggiate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Egualmente si provvede nel caso il conducente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le strutture sanitarie su richiesta degli organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12, c. 1 e 2, effettuato gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, anche ai fini di individuare eventuali sostanze stupefacenti e psicotrope nei liquidi organici del conducente. Tali esami possono riguardare contestualmente anche il tasso alcolemico di cui all'art. 186. L'agente accertatore deve procedere alla stesura degli atti relativi a: - verbale di accertamento urgente su luoghi e cose diversi dalla privata dimora (art. 354 c.p.p.); - verbale di identificazione della persona, con elezione di domicilio e nomina avvocato difensore, se effettuata (artt. 161, 349, 66-96 e 97 c.p.p.); - notizia di Reato (art. 347 c. p.p.); - eventuale verbale di sommarie informazioni testimoniali o da persone indagate (art. 350-357 c.p.p.). Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia Stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente inviata, a cura dell'organo di Polizia Stradale che ha proceduto agli accertamenti, al Prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Il Prefetto, ricevuto il referto, dispone la sospensione della patente in via cautelare, fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate con Circolare del Ministero dell'Interno del 29/12/2005, n. 300/A/1/42175/109/42 sono state impartite le direttive relative all'esecuzione degli accertamenti ed in generale agli articoli 186 e 187 del C.d.S. te nel regolamento. In caso di rifiuto, da parte del conducente, di sottoporsi all'accertamento, anche preventivo, il conducente è punito con le sanzioni di cui all'art. 186, c. 2. Art. 130 bis- (Introdotta dalla Legge 168/2005) La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel

caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1500 a euro 6000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi

ad un anno. La patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonn. o di complessi di veicoli ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura

si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis. (D.L. 92 2008 in vigore dal 27 maggio 2008 conv. Legge 125/08). È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni (art. 213, c.2 sexies).

Commi 1 e 5 - Accertamento a seguito di incidente stradale

Infrazione			
Alla guida del veicolo, circolava in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti (o psicotrope) accertato a seguito di esame dei liquidi biologici effettuato presso il centro sanitario di ... al quale il conducente è stato sottoposto a seguito di incidente stradale, verificatosi in data _____ alle ore _____ in _____; La patente di guida viene ritirata e sarà inviata all'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura di ... Il veicolo è affidato a ... (generalizzare) persona in grado di guidare che si assume l'onere di custodia provvisoria.			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 (aumento dell'ammenda da un terzo alla metà se commesso tra le ore 22,00 e le 07)	non consentito (REATO)	sospensione da sei mesi ad un anno o revoca della patente sequestro amm.vo del Veicolo se ciclomotore o motoveicolo (art. 213 c.2 sexies) ai fini della confisca	10

Cosa fare:

- Verbale di violazione
- Annotazione dell'attività di indagine e Notizia di Reato
- Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni
- Verbale di sequestro amministrativo ai fini della confisca se ciclomotore o motoveicolo (art.213 c.2 sexies)
- Verbalino di consegna del veicolo ad altro conducente che se ne assume l'onere

Note per l'accertatore

E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. La competenza, dopo un lungo altalenarsi con il Giudice di Pace, è definitivamente consolidata in capo al Tribunale, che decide in composizione monocratica, come deciso nella Legge 214/2003. L'accertatore procede anche al ritiro della patente di guida ed all'invio entro 10 gg. all'Ufficio Territoriale di Governo- Prefettura competente per territorio. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, c. 1 e 2 del C.d.S., nel rispetto della riservatezza perso/nale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, secondo le Direttive del Ministero dell'Interno, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Quando gli accertamenti di cui sopra forniscono esito positivo oppure quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si strovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12, c. 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi di legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di P.S. ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equipaggiate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Egualmente si provvede nel caso il conducente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le strutture sanitarie su richiesta degli organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12, c. 1 e 2, effettuato gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, anche ai fini di individuare eventuali sostanze stupefacenti e psicotrope nei liquidi organici del conducente. Tali esami possono riguardare contestualmente anche il tasso alcolemico di cui all'at. 186. L'agente accertatore deve procedere alla stesura degli atti relativi a: - verbale di accertamento urgente su luoghi e cose diversi dalla privata dimora (art. 354 c.p.p.); - verbale di identificazione della persona, con elezione di domicilio e nomina avvocato difensore, se effettuata (artt. 161, 349, 66-96 e 97 c.p.p.); - notizia di Reato (art. 347 c.p.p.); - eventuale verbale di sommarie informazioni testimoniali o da persone indagate (art. 350-357 c.p.p.). Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia Stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente inviata, a cura dell'organo di Polizia Stradale che ha proceduto agli accertamenti, al Prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Il Prefetto, ricevuto il referto, dispone la sospensione della patente in via cautelare, fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate con Circolare del Ministero dell'Interno del 29/12/2005, n. 300/A/1/42175/109/42 sono state impartite le direttive relative all'esecuzione degli accertamenti ed in generale agli articoli 186 e 187 del C.d.S..te nel regolamento. In caso di rifiuto, da parte del conducente, di sottoporsi all'accertamento, anche preventivo, il conducente è punito con le sanzioni di cui all'art. 186, c. 2. Art. 130 bis- (Introdotta dalla Legge 168/2005) La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora

la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un

valore corrispondente ad un tasso alcolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1500 a euro 6000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonn. o di complessi di veicoli ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena

a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis. (D.L. 92/2008 in vigore dal 27 maggio 2008 conv. Legge 125/08). È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni (art. 213, c.2 sexies).

Comma 8 e 186 c.7 - Rifiuto di farsi accompagnare presso struttura per tossicodipendenze o di sottoporsi ad accertamenti qualitativi.

Infrazione			
<p>Come conducente, rifiutava di farsi accompagnare presso il servizio per le tossicodipendenze di... al fine di procedere al prelievo di liquidi biologici nonostante (esempi – indicare il caso che ricorre):</p> <ul style="list-style-type: none"> - fosse rimasto coinvolto in incidente stradale; - evidenziasse sintomi di alterazione psichica e fisica correlata all'uso di stupefacenti, in quanto...; - l'accertamento qualitativo avesse dato esiti positivi; - rifiutava di sottoporsi ad accertamenti qualitativi. <p>La patente di guida viene ritirata e sarà inviata all'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura di ...</p> <p>Il veicolo è affidato a ... (generalizzare) persona in grado di guidare che si assume l'onere di custodia provvisoria.</p>			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 (aumento dell'ammenda da un terzo alla metà se commesso tra le ore 22,00 e le 07)	non consentito (REATO)	sospensione della patente da sei mesi a due anni sequestro del veicolo ai fini della confisca sequestro amm.vo del Veicolo se ciclomotore o motoveicolo (art. 213 c.2 sexies) ai fini della confisca	10

Cosa fare:

- Verbale di violazione
- Annotazione dell'attività di indagine e Notizia di Reato
- Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni
- Verbale relativo all'analisi mediante esame non invasivo in struttura pubblica
- Verbalino di consegna del veicolo ad altro conducente che se ne assume l'onere

Note per l'accertatore

In caso di rifiuto all'accertamento, anche preliminare, il conducente è punito con le sanzioni di cui all'art. 186, c. 2, come se fosse stato trovato positivo all'esame. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. La competenza, dopo un lungo altalenarsi con il Giudice di Pace, è definitivamente consolidata in capo al Tribunale, che decide in composizione monocratica, come deciso nella Legge 214/2003. L'agente accertatore procede anche al ritiro della patente di guida ed all'invio entro 10 gg. all'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura competente per territorio. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, c. 1 e 2 del C.d.S., nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, secondo le Direttive del Ministero dell'Interno, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Quando gli accertamenti di cui sopra forniscono esito positivo oppure quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12, c. 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi di legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di P.S. ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equipaggiate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Egualmente si provvede nel caso il conducente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le strutture sanitarie su richiesta degli organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12, c. 1 e 2, effettuato gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, anche ai fini di individuare eventuali sostanze stupefacenti e psicotrope nei liquidi organici del conducente. Tali esami possono riguardare contestualmente anche il tasso alcolemico di cui all'art. 186.

Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia Stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente inviata, a cura dell'organo di Polizia Stradale che ha proceduto agli accertamenti, al Prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Il Prefetto, ricevuto il referto, dispone la sospensione della patente in via cautelare, fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate nel regolamento. In caso di rifiuto, da parte del conducente, di sottoporsi all'accertamento, anche preventivo, il conducente è punito con le sanzioni di cui all'art. 186, c. 2. L'accertatore deve procedere alla stesura degli atti relativi a: -) Verbale di accertamento urgente su luoghi e cose diversi dalla privata dimora (art. 354 c.p.p.); -) Verbale di identificazione della persona, con elezione di domicilio e nomina avvocato difensore, se effettuata (artt. 161, 349, 66-96 e 97 c.p.p.); -) Notizia di Reato (art. 347 c.p.p.); eventuale verbale di sommarie informazioni testimoniali o da persone indagate (art.- 350-357 c.p.p.). Con Circolare del Ministero

dell'Interno del 29/12/2005, n. 300/A/1/42175/109/42 sono state impartite le direttive relative all'esecuzione degli accertamenti ed in generale agli articoli 186 e 187 del C.d. S.. Art. 130 bis- (Introdotta dalla Legge 168/2005) La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale. Secondo la Legge 160/2007 (conv. DL. 177/2007), salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto all'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comm 7. Con l'Ordinanza con cui è disposta la sospensione della patente, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni (art. 213, c.2 sexies).

Art. 193

Comma 4 bis - Veicolo privo di copertura assicurativa che circola con documenti falsi o contraffatti.

Infrazione			
Come conducente, circolava, o sostava, o comunque faceva circolare o sostare veicolo privo di copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso i terzi e circolava con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo. Vedi Note per l'accertatore per riduzione ad un quarto in caso di rottamazione.			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
da 779,00 a 3.119,00	779,00	confisca amministrativa del veicolo sospensione della patente di guida per un anno nei confronti di chi falsifica o contraffà i documenti assicurativi	0

Cosa fare:

- Verbale di violazione.
- Verbale di sequestro amministrativo.

Note per l'accertatore

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. I rimorchi sono tenuti all'obbligo soltanto se sono sganciati dalla motrice. Per i veicoli immatricolati all'estero, alcuni sono esentati dall'obbligo della Carta Verde, mentre per altri la copertura è data dalla targa del veicolo (vedi allegati "Assicurazioni"). La copertura assicurativa non opera per le polizze provvisorie di durata inferiore a 5 gg., ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. L'accertatore deve effettuare il sequestro del veicolo, misura cautelare tesa alla confisca, e quindi eseguire il verbale relativo. Non sempre è possibile verificare sul posto l'assenza di copertura assicurativa e non la sua semplice dimenticanza o scadenza infraquindicinale. Sarebbe possibile se la Centrale operativa fosse collegata con il SIC, sistema visure assicurazioni; in caso contrario si consiglia di applicare l'art. 180 e/o 181, intimando al conducente l'esibizione in un termine molto breve (non più di 5 gg.) di presentare il tagliando e la polizza presso un comando di Polizia. Successivamente, se tale intimazione non viene rispettata, oltre alla sanzione dell'art. 180 comma 8, verrà effettuato il sequestro del veicolo, in proprio se persona residente nel territorio, oppure delegando il Comando di Polizia Municipale o dei Carabinieri del luogo di residenza del trasgressore o dell'obbligato solidale se diverso. Nei confronti del conducente che circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti viene applicata la sanzione della sospensione della patente di guida per un anno.

Art. 195

Comma 2 bis – Veicolo che commette una delle violazioni previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176 (commi 19 e 20) e 178 tra le ore 22 e le ore 07.

Infrazione			
Come conducente, circolava commettendo la violazione (descrivere)			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
Aumento di un terzo rispetto a quella prevista dal singolo articolo	Aumento di 1/3		0

Cosa fare:

- Verbale di violazione.

Note per l'accertatore

Le sanzioni indicate al comma 2 bis dell'art 195 sono aumentate di un terzo se commesse tra le ore 22 e le ore 07 del mattino seguente. In tal caso l'accertatore indica sul Verbale la cifra in misura ridotta aumentata di un terzo.

Art. 219 bis

Sanzione del ritiro, sospensione o revoca del Certificato di idoneità alla guida.

Infrazione			
Circolava con il veicolo...commettendo la violazione di cui all'art. ... che prevede la sanzione accessoria della ...			
Il certificato di idoneità alla guida viene ritirato ed inviato alla Prefettura UTG di ...			
Sanzione pecuniaria	Misura ridotta	Sanzioni accessorie	Punti
in base alla violazione	In base alla violazione	Ritiro, sospensione o revoca del Certificato di Idoneità alla guida	0

Cosa fare:

- Verbale di violazione.
- Verbale di ritiro del Certificato di Idoneità alla Guida.

Note per l'accertatore

La Legge 160/2009 ha introdotto l'art. 195 bis del Codice della Strada che prevede che, nei casi in cui la violazione principale è disposta la sanzione accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, e la violazione sia commessa da un conducente munito del Certificato di Idoneità alla guida di cui all'art. 116 comma 1 bis e 1 ter, dette sanzioni accessorie si applicano anche al Certificato di Idoneità alla Guida, secondo le procedure di cui agli artt. 216, 218 e 219. Detta sanzione è stata prevista anche nel caso in cui il conducente, munito di patente di guida, sia alla guida di veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida.